

TRIBUNALE DI ROMA

Atto di citazione

per **Telecom Italia S.p.A.**, P.IVA 00488410010, con sede in Milano, via Gaetano Negri n.1, in persona del Procuratore speciale, dott.ssa Aurora Testa, giusta procura per atto del notaio Marchetti di Milano del 26 luglio 2016, rep. 13183, racc. 6905 (All. A), (“**Telecom**” o “**TIM**”) rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, anche in via disgiunta, dagli Avvocati Professor Eugenio Barcellona (C.F. BRCGNE69R12C351A) e Romano Valentini (C.F. VLNRMN65P21L219W) del Foro di Torino, nonché dall’Avvocato Andrea Pontecorvo (C.F. PNTNDR70H02H501W), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Carso n. 77, con indicazione ai fini delle comunicazioni di cancelleria del seguente numero di fax 011.22.777.33, e dei seguenti indirizzi PEC:

“eugenioibarcellona@pec.ordineavvocatitorino.it”;

“romanovalentini@pec.ordineavvocatitorino.it”;

“andreapontecorvo@ordineavvocatiroma.org”.

– **Attrice** –

contro

l’ing. **Franco LOMBARDI** (C.F. LMBFNC47M29H501Q), in proprio, domiciliato presso l’associazione AS.A.T.I. in Roma, via Isonzo n. 32 (“**Lombardi**”), nonché l’associazione **AS.A.T.I. Associazione Azionisti Telecom Italia** (C.F. 96369110588), con sede in Roma, Via Isonzo n. 32, in persona del Presidente e legale rappresentante, ing. Franco Lombardi (“**ASATI**”; insieme, anche i “**Convenuti**”)

– **Convenuti** –

** *** **

INDICE

I. Le condotte illecite tenute dall’ing. Lombardi, anche nella veste di Presidente di ASATI, verso Telecom e il suo <i>management</i>	2
II. La diffida di Telecom.....	4
III. L’infondata risposta a firma dell’ing. Lombardi e la continuazione dell’illecito	5
IV. L’ulteriore diffida di Telecom e la perseveranza dell’ing. Lombardi e di ASATI nei loro illeciti.....	6

DELEGA

Io dott.ssa Aurora Testa, nella mia qualità di procuratrice speciale della società Telecom Italia S.p.A., delego a rappresentare e difendere la suddetta società Telecom nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche di appello e di esecuzione, congiuntamente e disgiuntamente, gli avvocati Eugenio Barcellona, Romano Valentini e Andrea Pontecorvo, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce altrui agli atti del giudizio, ed eleggendo domicilio presso lo studio dell’avvocato Andrea Pontecorvo in Roma, viale Carso n. 77.

È autentica

V. L'illiceità delle condotte tenute dall'ing. Lombardi e da ASATI: abuso del diritto di critica del socio, nonché lesione dell'immagine e della reputazione di Telecom	8
VI. Conclusioni	11

** *** **

1. Le condotte illecite tenute dall'ing. Lombardi , anche nella veste di Presidente di ASATI, verso Telecom e il suo management

1. L'ing. Franco Lombardi è un *ex* dipendente di Telecom, nonché Presidente e legale rappresentante di AS.A.T.I., un'associazione di azionisti di Telecom, che raccoglie l'adesione di circa 6.000 azionisti, 4.000 dei quali dipendenti di Telecom (gli azionisti dipendenti della società sono stimati nell'ordine di 17.000);
2. sin dall'aprile 2016 l'ing. Lombardi, nella sua veste di Presidente di ASATI, ha iniziato a criticare, "a prescindere", la gestione generale di Telecom operata dal nuovo *management*, tra l'altro criticando lo "*special award*" dell'Amministratore Delegato approvato dall'Assemblea degli Azionisti della società (doc. n. 1), nonché, più recentemente, il contratto concluso dalla società con Havas Media Group;
3. poco dopo l'ing. Lombardi proseguiva la sua azione perturbatrice di disturbo con l'invio all'AD di Telecom, Dott. Flavio Cattaneo, di un'email (doc. n. 2) nella quale l'amministratore delegato veniva "diffidato" dal compiere determinate scelte gestionali proprie del mandato gestorio conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della società (nella fattispecie, la semplice sostituzione di un dipendente: il capo dei rapporti con gli investitori) delle quali il Sig. Lombardi aveva appreso "*leggendo i giornali*", e che egli riteneva non necessarie e/o addirittura molto gravi;
4. né può tacersi che siffatto messaggio, già inaccettabile quanto al contenuto, veniva esposto con toni e forme neppure troppo velatamente intimidatorie ("*sono sicuro che Lei saprà valutare nel modo migliore questo mio suggerimento*");
5. nei mesi seguenti, siffatte modalità illecite di critica dell'ing. Lombardi proseguivano ininterrotte sui medesimi temi, sempre attraverso il sito *web* di ASATI (www.asati.eu);
6. recentemente (a far data dal 28 novembre 2016), l'"attenzione" al tema portava l'ing. Lombardi, in un crescendo di toni e di aggressività, ad invitare i

dipendenti di Telecom a scrivere ad ASATI, tramite il sito, per “denunciare” qualsivoglia lamentela contro la società, con il prestabilito obiettivo di trasmetterle quotidianamente, in forma anonima, agli organi direttivi (doc. n. 3);

7. avveniva così che, sin dal quello stesso 28 novembre 2016, l'ing. Lombardi iniziava ad inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom – e per conoscenza all'AD, a tutti i Consiglieri, al Collegio Sindacale e al socio di maggioranza – dei giornalieri “*Comunicati sul clima aziendale*” (numerati progressivamente), con allegate *mail*, anonime, di dipendenti/azionisti Telecom, contenenti infondate accuse e valutazioni offensive sulla generalità dei *manager* di Telecom e sulla società.

Ed infatti:

8. lunedì 28 novembre 2016, veniva inviato il “*Comunicato n. 1 sul clima aziendale*” (doc. n. 4), con allegata *mail* anonima di un preteso dipendente che asseriva, fra il resto, che i *manager* di Telecom si sarebbero “*inventati di svuotare i nostri stipendi riempiendo i loro in maniera vergognosa*”;
9. martedì 29 novembre 2016, veniva inviato il “*Comunicato n. 2 sul clima aziendale*” (doc. n. 5), nel quale si allegava la solita *mail* anonima nella quale si affermava che i *manager* Telecom si sarebbero riconosciuti “*compensi milionari*” mentre non ci sarebbero i “*soldi nemmeno per l'ordinaria amministrazione*”, con “*grandissima vergognaaaaaa!!!!*”;
10. mercoledì 30 novembre 2016, giungeva il “*Comunicato n. 3 sul clima aziendale*” (doc. n. 6) ove si riferiva di pretese dequalificazioni professionali subite;
11. giovedì 1 dicembre 2016, altro “*Comunicato n. 4 sul clima aziendale*” (doc. n. 7), ove si affermava che il *management non baderebbe più “agli interessi della società ma esclusivamente a quelli personali nella più totale indifferenza”* e che il comportamento dei *manager* sarebbe improntato al “[*m*]enefreghismo e incompetenza totale. Per non dire di corruzione appalti sub appalti Il logo l'immagine venduta a dei “*scazzacani*””;
12. venerdì 2 dicembre 2016, ulteriore “*Comunicato n. 5 sul clima aziendale*” (doc. n. 8), ove si stigmatizzavano, sempre in forma anonima, anche i ricavi della società.

II. La diffida di Telecom

13. A fronte del quotidiano stillicidio sopra riportato, l'esponente Telecom si vedeva, quindi, costretta ad inviare lettera di diffida, in data 3 dicembre 2016, a firma dei sottoscritti difensori (doc. n. 9), nella quale intimava all'ing. Lombardi, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di ASATI, la cessazione dell'invio dei citati "Comunicati sul clima aziendale", evidenziando come i comportamenti posti in essere e dal Presidente, e per esso, dall'Associazione costituissero abuso del diritto di critica riconosciuto al socio, dal momento che tale diritto veniva esercitato con modalità esorbitanti e per fini diversi rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento, non rientrando nell'alveo del diritto di critica del socio "il comportamento di chi
- (i) *da associazione di azionisti si accredita indebitamente quale rappresentante dell'intera categoria dei dipendenti/azionisti di Telecom, pur rappresentandone solo una minima parte, operando quasi fosse un sindacato dei lavoratori,*
 - (ii) *raccoglie in tal modo le lamentele dei dipendenti, acquisendo e divulgando così anche presunti fatti e notizie generiche (ed in quanto tali come minimo non verificabili), di fonte anonima, gravemente lesive della reputazione della società, e assunte anche in violazione della privacy aziendale,*
 - (iii) *si fa portavoce di tali lamentele verso gli organi amministrativi della società con modalità all'evidenza vessatorie, tale non potendo non essere la manifestata volontà di trasmetterne una al giorno,*
- al palese ed unico scopo di*
- *minare il rapporto di fiducia tra azionisti e dipendenti, da un lato, ed il management della società, dall'altro; e, quel che è più grave,*
 - *esercitare pressioni sugli amministratori per ingerirsi indebitamente in scelte gestorie che, come tali, costituiscono prerogativa esclusiva del management ai sensi del diritto societario applicabile".*

III. L'infondata risposta a firma dell'ing. Lombardi e la continuazione dell'illecito.

14. Rispondeva l'ing. Lombardi anche per Asati, con lettera del successivo 7 dicembre 2016 (doc. n. 10), nella quale, lungi dal replicare e prendere effettiva posizione sul tema dell'evidente abusività e strumentalità dell'uso

del diritto di critica del socio, perpetrato attraverso i citati, quotidiani, “*Comunicati sul clima aziendale*”, come mostrato nella lettera di diffida, si difendevano (i) dichiarando la presunta legittimità delle loro doglianze in merito allo “*special award*” approvato dall’Assemblea all’AD, (ii) asserendo (infondatamente) che l’articolo pubblicato sul sito di ASATI, nell’aprile 2016, sarebbe “*stato pubblicato invece sul blog del movimento cinque stelle il 29 aprile 2016 alle 15.45*”; (iii) affermando che l’anonimato delle mail inviate tutelerebbe “*i dipendenti della Telecom e per evitare eventuali potenziali ritorsioni*” e (iv) affermando, infine, di rappresentare circa il 35% dei dipendenti/azionisti.

La lettera si concludeva, pertanto, manifestando “*fin d’ora la nostra disponibilità a difendere i nostri interessi presso le sedi più opportune ivi comprese quelle giudiziarie*”.

15. Si tratta di considerazioni del tutto irrilevanti ai fini che qui ci occupano, dal momento che in nulla toccano il punto delle modalità (scorrette), dei contenuti (non continenti e gravemente offensivi) e delle finalità (abusive, in quanto ulteriori e diverse rispetto ai fini del diritto esercitato) dei “*Comunicati*”.
16. E così, l’ing. Lombardi, incurante della diffida, ha sostanzialmente proseguito nella condotta illecita, inviando, il 13 dicembre 2016 (doc. n. 11) una nuova lettera che, seppur senza la denominazione di “*Comunicati*”, ha – di fatto – proseguito la condotta illecita, allegando ulteriori mail, sempre anonime, di dipendenti, dagli ulteriori contenuti scomposti e offensivi, come, ad esempio, si riferisce qui di seguito testualmente: “[i]l nuovo management: manipolo di scriteriati arroganti il cui intento percepito è solamente quello di spolpare questa azienda e ridurre sul lastrico 50.000 lavoratori licenziati e sono stata morbida...”; “siamo arrivati ad essere ridicoli”; “Cattaneo ha fatto ulteriormente arrabbiare i dipendenti poiché ha elencato le loro inefficienze burocratiche e le perdite degli ultimi 40 trimestri come se ne fossero responsabili. Quei discorsi li deve fare ma alle sue prime linee che ne erano o che ne sono i principali responsabili ben pagati”; “La determinazione che Cattaneo mostra di avere nel perseguire l’obiettivo del suo (immorale) super bonus di 55 mln nel triennio, se continua così può trasformarsi in un pericoloso boomerang...”; “Dopo aver letto questo articolo la prima cosa è voler mandarlo a prendere a calci.....”.

IV. L'ulteriore diffida di Telecom e la perseveranza dell'ing. Lombardi e di ASATI nei loro illeciti.

17. A fronte di ciò, Telecom, al fine di far cessare la condotta abusiva, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, inviava, in data 4 gennaio 2017, un'ulteriore diffida all'ing. Lombardi, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di ASATI (doc. n. 12), nella quale, ribadendo e rinnovando i contenuti della precedente diffida del 3 dicembre 2016, evidenziava:

- (i) da un lato, l'insussistenza di alcun *“possibile nesso fra gli interessi economici degli azionisti all'andamento del titolo in borsa, che Voi dite di voler perseguire, e il libero e incontrollato sfogo, che Voi date a offese e presunte lamentele di dipendenti, inviate via mail, vessando quotidianamente – secondo un piano preordinato – il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale e al socio di maggioranza”*;
- (ii) dall'altro, l'illegittimità di un principio, secondo cui *“il presunto interesse dell'azionista di criticare e controllare, possa essere esercitato attraverso l'invio quotidiano di tali email, ed essere, quindi, svolto e tutelato con forme e modalità completamente diverse da quelle istituzionali, previste dalla normativa vigente (artt. 23 ter e ss. T.U.F.)”*, ribadendo, infine, che *“lo special award dell'A.D. è stato definitivamente confermato, sotto ogni profilo di legittimità e di merito, da tutti gli organi sociali competenti”*.

18. Tuttavia, neppure questa seconda comunicazione sortiva esito alcuno.

Per tutta risposta, infatti, ASATI, sempre a firma dell'ing. Lombardi, inviava in data 4 gennaio 2017 una ennesima comunicazione dai contenuti denigratori e infamanti (doc. n. 13), destinandola al Collegio Sindacale di Telecom, al Comitato per il Controllo e i Rischi, alla CONSOB e – circostanza ancora più grave – mettendo la lettera direttamente a conoscenza dei *media* (agenzie di informazioni e giornali quotidiani), che in numerosi riprendevano la “notizia” (fra i molti: *Il Corriere della Sera, La Repubblica, corrierecomunicazioni.it, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, AdnKronos, askanews* (doc. n. 14)).

19. In quest'ultima comunicazione i Convenuti riproponevano le consuete illazioni circa la correttezza e la legittimità dell'attività espletata dal

management di Telecom. In particolare, l'ing. Lombardi insinuava (contrariamente al vero) che, in relazione al contratto concluso tra l'odierna attrice e la società Havas Media Group, il *board* di Telecom non avrebbe "adeguatamente acquisito" sul mercato offerte di altri concorrenti. Tale presunto mancato rispetto delle procedure di selezione del contraente sarebbe stato, sempre secondo l'ing. Lombardi, un *escamotage* volto a favorire la società Havas, essendo anch'essa "controllata dal Signor Bolloré, il quale [...] controlla anche TIM". Con ciò (deliberatamente) tacendo che per la conclusione del contratto è stata proprio adottata una procedura competitiva da parte di Telecom che, a differenza di quanto asserito e divulgato dall'ing. Lombardi, ha consentito alla società esponente di contenere significativamente i costi ⁽¹⁾. E che, per gli analisti di mercato (come Exane), quanto esposto dall'ing. Lombardi non ha alcun pregio o rilievo, trattandosi di procedure usuali e ordinarie, e che la scelta di Havas è del tutto corretta (doc. n. 15).

20. Ma non solo: nella medesima comunicazione, l'ing. Lombardi proseguiva nelle solite (infondate) illazioni estendendole all'informazione societaria resa da Telecom, che sarebbe stata incompleta e poco trasparente, su asseriti (quanto insussistenti) conflitti di interessi tra la stessa Telecom e la banca Merrill Lynch, la quale, in occasione dell' "incontro preannunciato tra TIM e investitori americani, che avverrà nel grattacielo della Bank of America Merrill Lynch [...] pagherebbe le spese di viaggio e anche buona parte delle spese di presentazione del piano 2017 di TIM; Di quali spese di viaggio si tratterebbe: di quelle per i Vertici Esecutivi e manager di TIM al seguito [...] a quale titolo (e con quale deontologia) interverrebbe Merrill Lynch".
21. Alla luce di quanto sopra, non resta, dunque, altra strada alla esponente Telecom, per tutelare i propri diritti e interessi gravemente lesi, che agire in giudizio, al fine di far accertare e riconoscere l'illiceità della condotta dei Convenuti e ottenere le conseguenziali pronunce di inibitoria, pubblicazione e di condanna al risarcimento del danno già subito e *subendi* da parte di TI.

¹ Giova sottolineare ancora che il contratto con Havas Media Group (per la quale il contratto citato dai Convenuti ha un valore economico limitato e quasi irrilevante) è stato concluso attraverso una procedura competitiva il cui svolgimento è garanzia di applicazione dei medesimi principi di prudenza adottati per le operazioni con parti correlate (pur non qualificandosi Havas Media Group come tale).

È, infatti, ormai del tutto evidente che i convenuti hanno posto in essere– e non intendono affatto desistere dal reiterare ed aggravare– un evidente abuso del diritto di critica e/o comunque un illecito extracontrattuale che è teso, *scienter* a illegittimamente screditare non solo gli Organi Delegati della Società, ma anche il *plenum* consiliare e persino la Assemblea dei Soci e, quindi, a danneggiare nel suo insieme la società esponente – Telecom – in ogni suo organo di riferimento.

V. ***L'illiceità delle condotte tenute dall'ing. Lombardi e da ASATI: abuso del diritto di critica del socio, nonché lesione dell'immagine e della reputazione di Telecom.***

22. La lettera di risposta inviata dai Convenuti, come detto, lasciava del tutto immutato il quadro di illiceità dei loro comportamenti, non intaccandone, minimamente, il “cuore” dell'illecito: ovvero, secondo quanto già esposto nella lettera di diffida di Telecom (v. *supra* par. II. 12), quello di un (apparente) esercizio di critica del socio, che, svolgendosi con modalità vessatorie, al di fuori dell'assemblea dei soci e delle regole istituzionali sue proprie (cfr. art. 127 *ter* T.U.F. - “Diritto di porre domande prima dell'assemblea” ⁽²⁾), e utilizzando anonime, e pertanto non controllate (né controllabili ⁽³⁾) informazioni e offensive “voci” che proverrebbero dai

² Così recita l'articolo in questione: “Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma .

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto”.

³ In materia di diffamazione a mezzo stampa, la Suprema Corte ha già avuto modo di negare la sussistenza dei “presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso on line uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale... insuscettibile di controlli circa

dipendenti della società, va al di là della normale (sia pur aspra) critica del socio sull'operato degli organi gestori, al fine di avvelenare il clima lavorativo all'interno dell'azienda e i rapporti fra dipendenti e *management* e, in tal modo, interferire e intralciare l'ordinaria attività gestoria (pretendendo di imporre, ad esempio, l'ordine del giorno delle materie da trattare), pur essendo tale attività di esclusiva competenza degli amministratori (come previsto dall'art. 2380*bis* cod. civ.).

23. Tali comportamenti costituiscono, infatti, atti illeciti aquiliani, integrando la fattispecie illecita dell'abuso del diritto, che ricorre allorché l'esercizio di un diritto soggettivo viene diretto a perseguire finalità diverse da quelle per le quali è stato previsto dalla disciplina legale o negoziale, come in ultimo individuato e definito dalla nota sentenza della Suprema Corte, sez. III civ., n. 20106 del 18 settembre 2009.

In tale sentenza, infatti, la Corte, selezionando e rivisitando i principi della buona fede oggettiva e dell'abuso del diritto, alla luce dei principi costituzionali in funzione sociale *ex art. 42 Cost.* e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti, ha affermato che *“In questa prospettiva i due principi si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio”*.

24. Ma tali comportamenti ledono anche, e gravemente, l'immagine, la dignità e la reputazione della esponente Telecom: è noto, infatti, che *“la direzione dell'offesa verso l'onore o la reputazione di una determinata persona fisica non esclude la ravvisabilità di una concorrente aggressione dell'ente nell'ambito del quale la persona operi, quando l'offesa, per le circostanze indicate e le espressioni utilizzate, assuma connotazioni di diffusività tali da*

l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia” (così, Cass. pen., Sez. V, n. 38746, 3 aprile 2014).

incidere anche sull'ente" (così, Cass. pen., sez. V, sentenza n. 4982 del 30 gennaio 1998).

25. Ora, appare di tutta evidenza che determinano una grave lesione della reputazione e dell'immagine, anche della società Telecom, le gratuite, generiche, offensive e obiettivamente false affermazioni, rivolte dai Convenuti all'intero *management* di Telecom, là dove insinuano, a suo carico – o a carico di singoli componenti (quale l'A.D., dott. Cattaneo) –, la pretesa episodi di asserita "corruzione" (cfr. precedente punto 12) , di asserite condotte truffaldine ai danni degli azionisti , della società e dei suoi dipendenti ("manipolo di scriteriati arroganti il cui intento percepito è solamente quello di spolpare questa azienda e ridurre sul lastrico 50.000 lavoratori"; "inventati di svuotare i nostri stipendi riempiendo i loro in maniera vergognosa") di presunte "*operazioni speculative*" in danno della società e/o in favore del socio di maggioranza.
26. E aggrava l'offensività e l'illiceità del comportamento dei Convenuti l'uso di una forma espositiva non continente e di per se stessa offensiva: i *manager* di Telecom sono, infatti, senza mezzi termini accusati di "menefreghismo", "incompetenza totale", "disprezzo della clientela", nonché apostrofati con epiteti sicuramente denigratori e ingiuriosi ("scazzacani"), ovvero minacciosi ("Dopo aver letto questo articolo la prima cosa è voler mandarlo a prendere a calci").
27. Dall'accertamento degli evidenti illeciti commessi dai Convenuti, discende *de plano* il diritto della esponente Telecom a ottenere, da codesto Ill.mo Tribunale, oltre alla pronuncia di inibitoria, con penale per ogni eventuale sua violazione, e di pubblicazione dell'*emananda* sentenza, anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e *subendo*, che risulta, sin d'ora, quanto meno pari a una somma non inferiore a euro 1.000.000,00, ovvero da liquidarsi nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, e/o di giustizia – se del caso, anche in via equitativa –, all'esito del presente giudizio e della sua istruttoria.

** *** **

Per tutte le suesposte ragioni, con riserva di integrazioni e precisazioni, anche istruttorie nei termini di legge, l'esponente Telecom Italia S.p.A., come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

CITA

l'ing. **Franco LOMBARDI** (C.F. LMBFNC47M29H501Q), personalmente e in proprio, domiciliato presso l'associazione AS.A.T.I. in Roma, via Isonzo n. 32 ("**Lombardi**"), nonché l'associazione **AS.A.T.I., Associazione Azionisti Telecom Italia** (C.F. 96369110588), con sede in Roma, Via Isonzo n. 32, in persona del Presidente e legale rappresentante, ing. Franco Lombardi, a comparire davanti al Tribunale di Roma, Sezione e G.I. *designandi* ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., per l'udienza del **26 aprile 2017**, ore di rito, invitandoli a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la mancata costituzione nei termini e nei modi suddetti comporterà il verificarsi delle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. e all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in loro legittima *declaranda* contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
accertare e dichiarare che tutti i comportamenti tenuti dai Convenuti, ASATI e ing. Lombardi, descritti nella narrativa del presente atto, e, fra gli altri, l'invio dei descritti "*Comunicati sul clima aziendale*", costituiscono abuso del diritto e/o, in ogni caso, illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

e conseguentemente,

- a) ordinare ai Convenuti, ASATI e ing. Lombardi, di astenersi dall'invio dei "*Comunicati sul clima aziendale*" sopra indicati, ovvero di qualunque altra comunicazione, altrimenti o comunque denominata, con i medesimi contenuti riportati in narrativa, agli organi gestori e di controllo di Telecom e/o alla stampa, imponendo ai Convenuti una penale, per ogni singola violazione, dell'importo di Euro 10.000, o della diversa, maggiore o minore entità, ritenuta di giustizia da codesto On.le Tribunale;
- b) ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'*emananda* sentenza, a cura e spese dei Convenuti, per almeno due volte, sui quotidiani *Il Corriere della Sera*, *La Repubblica*, e *Il Sole 24ore*;
- c) condannare i medesimi Convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito e *subendo* da parte della conchiudente Telecom Italia S.p.A., danno da liquidarsi nella misura non inferiore a Euro 1.000.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta e/o di giustizia, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

** *** **

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore pari a euro 1.000.000,00.

** *** **

Si producono i seguenti documenti:

All. A : copia procura per atto del notaio Marchetti di Milano del 26 luglio 2016,
rep. 13183, racc. 6905;

doc. n. 1: articolo apparso sul sito *web* di AS.A.T.I.;

doc. n. 2: email dell'Ing. Lombardi del 4 maggio 2016;

doc. n. 3: comunicazione di AS.A.T.I. agli azionisti;

doc. n. 4: Comunicato n. 1 sul clima aziendale;

doc. n. 5: Comunicato n. 2 sul clima aziendale;

doc. n. 6: Comunicato n. 3 sul clima aziendale;

doc. n. 7: Comunicato n. 4 sul clima aziendale;

doc. n. 8: Comunicato n. 5 sul clima aziendale;

doc. n. 9: lettera di diffida Telecom del 3 dicembre 2016;

doc. n. 10: lettera di risposta AS.A.T.I. del 7 dicembre 2016;

doc. n. 11: comunicazione di AS.A.T.I. del 13 dicembre 2016;

doc. n. 12: lettera di Telecom del 4 gennaio 2017;

doc. n. 13: lettera di AS.A.T.I. del 4 gennaio 2017;

doc. n. 14: articoli stampa;

doc. n. 15: news Exane.

** *** **

Torino-Roma, lì 11 gennaio 2017

Prof. Avv. Eugenio Barcellona

Avv. Romano Valentini

Avv. Andrea Pontecorvo